

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

*Aggiornamento anno 2018. Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo** ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti".*

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo (*di seguito denominato Elenco*) ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.
2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

Art. 2
(Composizione e durata del Collegio)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco; i componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. Il Collegio esercita le funzioni di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 68/2012.
3. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.
4. Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta l'indennità annua nella misura prevista all'art.28, comma 1, della L.R. 68/2012 pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta. E' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. 68/2012.
5. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 3
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 68/2012 possono chiedere l'iscrizione coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **iscrizione nel Registro Revisori legali** istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e*

dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

- b) **anzianità di iscrizione nel Registro dei revisori legali, non inferiore a dieci anni** (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
 - c) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti **negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti)** o negli **enti del servizio sanitario**, nelle **università pubbliche** e nelle **aziende di trasporto pubblico locale** di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
 - d) **acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco annuale di almeno dieci crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
2. Tutti i requisiti, riportati nel comma precedente costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 4 (Cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco e nominati quali Revisori della Regione Abruzzo coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012 che di seguito si riportano:
- a) *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - b) *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - c) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.*
2. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti se ricoperta e la cancellazione dall'Elenco con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 5 (Cause di incompatibilità)

- 1 Sono incompatibili con l'incarico di componente il Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:

- a) *coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;*
- b) *coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.*
- 2 I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 lett. a) e b) sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale. . Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 6 (Cause di incandidabilità)

1. Non possono essere nominati componenti il Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo” conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “come di seguito riportate:*
- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

Art. 7

(Termini di presentazione delle domande)

1. La domanda d'iscrizione **in bollo** sottoscritta con firma autografa corredata da copia di valido documento identità, redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (**All. A**), reperibile sul **sito istituzionale** del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it, deve essere inviata **entro il termine perentorio di 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - a) invio a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede la data di spedizione;
 - b) invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata, a tal fine farà fede la data di invio;*.¹
 - c) **consegnata a mano** all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4, A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli seguenti orari: **lun/merc/ven dalle 8.00 alle 14.00; mart/giov dalle 14.30 alle 17.30.**
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nella domanda il richiedente indica il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ove richiede di ricevere le comunicazioni. Ogni eventuale variazione dei predetti dati deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per l'iscrizione all'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo. Aggiornamento anno 2018"**
5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
6. Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

¹ (NOTA BENE: **1**) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2**) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3**) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4**) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5**) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6**) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie**

Art. 8
(Adempimenti Revisori iscritti nell'Elenco)

1. I Revisori già iscritti nell'Elenco, interessati a mantenere l'iscrizione, devono presentare, **negli stessi termini previsti dall'art. 7, comma 1 dell'Avviso, la documentazione** comprovante l'acquisizione dei crediti formativi come indicati nell'art. 3, comma 1 lett.d). Devono, inoltre, dichiarare ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) la permanenza dei requisiti espressamente citati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 4, comma 1 lett. a) b) e c). secondo l'Allegato B) al presente Avviso;
2. **La mancata presentazione, nei termini, della documentazione relativa all'acquisizione dei crediti formativi anno 2017 e della dichiarazione, di cui all'allegato B), comporta la cancellazione dall'Elenco.**

Art. 9
(Controlli e trasparenza)

1. Ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità contenute nel presente atto; il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità informatiche; ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Walter Bonaldi mail: rp@crabruzzo.it pec: avvocatobonaldi@pec.it
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
3. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale procede ad effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione e il mantenimento nell'Elenco.